



ORDINANZA SINDACALE N. 161 del 23.11.2020

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE CON DECORRENZA DAL 24.11.2020 E FINO AL 03.12.2020.

IL SINDACO Autorità sanitaria locale

PREMESSO che:

- con Ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020, ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”*, sono state sospese le attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020;
- con Ordinanza della Regione Campania n. 80 del 16 ottobre 2020, ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Integrazione e modifica dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020”*, a parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5 dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il territorio regionale è stata consentita, anche in presenza, l'attività delle scuole dell'infanzia;
- con Ordinanza della Regione Campania n. 82 del 20 ottobre 2020, ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche - Limiti alla mobilità sul territorio regionale - Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)”*, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell'Istituto scolastico;
- con propria ordinanza n. 85 del 25.10.2020, nell'ambito delle misure di contenimento atte a mitigare il pericolo della diffusione del virus Covid-19, si disponeva, tra l'altro: *“.....omissis... la*

chiusuraomissis... dei plessi scolasticiomissis... per l'effettuazione di interventi di sanificazione ambientale e/o altri interventi necessari a garantire efficaci misure di contenimento del contagio";

- con Ordinanza della Regione Campania n. 85 del 26 ottobre 2020, ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità"*, con decorrenza dal 26 ottobre e fino al 31 ottobre 2020 su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;
- con Ordinanza della Regione Campania n. 86 del 30 ottobre 2020, ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività scolastica e trasporto pubblico locale. – Proroga della cd. "zona rossa" nel comune di Arzano (NA)"*, con decorrenza dalla data del provvedimento e fino al 14 novembre 2020 su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;
- a seguito di DPCM 3 novembre 2020, che ha confermato l'attività didattica ed educativa in presenza per la scuola dell'infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia, con Ordinanza della Regione Campania n. 89 del 5 novembre 2020, ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza e le limitazioni alla mobilità"*, con decorrenza dal 6 novembre e fino al 14 novembre 2020 su tutto il territorio regionale sono state confermate le misure disposte con ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020;
- con Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, la Campania è entrata nell'area rossa, per cui si applicano sul territorio regionale le disposizioni di cui all'art.3 del medesimo DPCM, che prevede, in ogni modo, lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

PRESO ATTO che con Ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020, ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza - Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea"*, è stato disposto:

- con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020 restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening,

attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

- con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;
- con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

CONSIDERATO che:

- il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su scala nazionale, regionale e comprensoriale destano notevoli preoccupazioni;
- in particolare, nel nostro Comune interi nuclei familiari risultano colpiti dal contagio e, pertanto, costretti alla quarantena e/o all'isolamento;
- lo screening alla popolazione scolastica, anche se su base volontaria, non ha avuto ancora inizio;
- al fine di scongiurare pericoli per la salute di allievi e docenti, risulta opportuno sospendere le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale dal 24.11.2020 al 03.12.2020;

RITENUTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO, in particolare, l'art. 50, comma 5, del suddetto Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

la sospensione, per i motivi di cui sopra, di tutte le attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, con decorrenza dal 24.11.2020 e fino al 03.12.2020.

DISPONE

- la trasmissione della presente a mezzo PEC ai Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti pubblici e parificati presenti sul territorio comunale;
- la trasmissione del presente provvedimento alle Forze dell'Ordine per gli aspetti di competenza in merito all'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul portale istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione della presente alla soc. "GENA 2000" per la prosecuzione della sospensione del servizio di trasporto scolastico.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione o dalla piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione o dalla piena conoscenza.

Maiori, 23 novembre 2020

Il Sindaco
F.to Antonio Capone